

Mitt: I.T.R.M. S.r.l. dei F.lli Cannone  
Per delega ing. Annalisa FORMOSI  
Pec:formosi.annalisa@ingpec.eu

Alla Provincia di Brindisi  
[provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)

Arpa puglia  
[Dap.br@arpa.puglia.it](mailto:Dap.br@arpa.puglia.it)

**Oggetto:** I.T.R.M. s.r.l. dei Fratelli cannone - Procedura di VIA e autorizzazione ex art. 208 del centro di autorottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi e simili e recupero e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - Riscontro nota della Provincia prot. n. 7796 del 09.3.2022.

Con la nota in oggetto emarginata la Provincia di Brindisi ha disposto di presentare idonea documentazione atta a dare riscontro a:

- Nota ARPA prot. n. 06909-338 del 31.01.2022;
- A dare evidenza alle soluzioni da adottare al fine di superare le criticità evidenziale dal settore Urbanistica del Comune di Brindisi;
- Evidenza dell'ottemperanza a quanto previsto dal DCPM del 27.08.2021 relativo alle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, ecc..

In merito alla nota A.R.P.A. si rappresenta punto per punto quanto si seguito:

#### **Punto 1)**

Ribadendo che trattasi di un area già antropizzata, insistendo da decenni l'attività di autorottamazione e di recupero/smaltimento di rifiuti speciali, già autorizzata e consolidata nell'esercizio, e considerato che trattasi tra l'altro di una Valutazione d'Impatto ambientale Postuma alla realizzazione ed esercizio di un impianto esistente già autorizzato, e non di una V.I.A. preventiva per un nuovo impianto, e considerato che in detta area non ci sono lavorazioni ma solo aree di deposito "non di Rifiuti" ma solo di pezzi di ricambio, l'intervento non altera gli elementi di naturalità della componente idrologica in oggetto e si esclude qualsiasi processo di frammentazione degli habitat e dell'ecosistema in essere atteso che la zona risulta mitigata mediante una recinzione tutta altezza e risulta inoltre coperta e posta a ridosso di una strada asfaltata (complanare) e di un insediamento produttivo già esistente.

Quindi per concludere non c'è alcun aggravio della situazione esistente, peraltro consolidata da decenni, non compromettendo elementi storico-culturali e di naturalità

esistenti, garantendo la permeabilità dei suoli già esistenti non essendoci nessun ampliamento delle aree impermeabili rispetto a quelle già esistente ed autorizzate in precedenza e atteso che nessun intervento è previsto in dette aree e quindi nessun impatto aggiunto (CFR. foto). E pertanto l'impatto è da ritenersi trascurabile.



## Punto 2)

Come già anticipato trattasi di un impianto esistente e già autorizzato anche se lo stesso ricade in "zona F4 - parchi urbani di rispetto assoluto".

Il regolamento sui rifiuti speciali (sintesi di pag. 23935, che ad ogni buon fine si riporta di seguito) considera come "escludente" le aree di cui alle zona A-B-C ed E e non fa riferimento ad alcuna esclusione per l'area F.

Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013			
Aspetto considerato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione
	Paesaggi rurali di interesse paesaggistico	Parchi multifunzionali di valorizzazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>il parco multifunzionale della valle dei trulli</li> <li>il parco multifunzionale degli ulivi monumentali</li> <li>il parco multifunzionale dei Paduli</li> <li>il parco multifunzionale delle serre salentine</li> <li>il parco multifunzionale delle torri e dei casali del Nord barese</li> <li>il parco multifunzionale della valle del Cervaro.</li> </ul> Paesaggi perimetrati dal PPTR che contengono al loro interno beni diffusi nel paesaggio rurale quali muretti a secco, siepi, terrazzamenti; architetture minori in pietra a secco quali specchie, trulli, lamie, cisterne, pozzi, canalizzazioni delle acque piovane; piante, isolate o a gruppi, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; ulivi monumentali come individuati ai sensi della LR 14/2007; alberature stradali e poderali	PENALIZZANTE
Aspetti urbanistico-territoriali	Zone e fasce di rispetto (stradale, ferroviaria, aeroportuale, cimiteriale, militare, infrastrutture lineari, energetiche, canali di bonifica, ecc.)		ESCLUDENTE
	Destinazione urbanistica come da PRG o Zonizzazione urbanistica come da PUG	Zone A – B – C - E	ESCLUDENTE PENALIZZANTE la "zona agricola E" solo per gli impianti di compostaggio e trattamento dei rifiuti organici, nonché agli impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi che risultano tecnicamente connessi ad impianti produttivi come
Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs 152/06 e DPR 59/2013			
Aspetto considerato	Fattore ambientale	Applicazione	Grado di prescrizione
			ad esempio cave in coltivazione, impianti di betonaggio, impianti per la produzione di conglomerati cementizi e manufatti in conglomerati cementizi
Aspetti strategico/funzionali	Dotazione infrastrutturale relativamente alla viabilità di accesso ed alla possibilità di collegamento alle principali opere di urbanizzazione primaria (parcheggi, fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia, ecc.)	Preesistenza	PREFERENZIALE
	Aree industriali dismesse		PREFERENZIALE
	Baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione rifiuti		PREFERENZIALE
	Accessibilità dei mezzi conferitori senza aggravio al traffico locale		PREFERENZIALE

Per quanto riguarda i parchi considera "penalizzante" le aree riportate nella precedente tabella a cui l'area d'interesse dell'impianto in argomento non appartiene.

Si fa inoltre rilevare per quanto riguarda gli aspetti strategico funzionali, considerata la dotazione infrastrutturale della viabilità di accesso, ecc. considerata la preesistenza dell'impianto e da considerarsi "preferenziale".

Comunque in caso di vincolo penalizzante e/o escludente resta in capo al Comune (Ente preposto al vincolo) esprimersi in merito.

Si fa rilevare inoltre che non si prevede eliminazione di complessi vegetazionali naturali tipici perché non presenti nell'immediatezza del perimetro dell'impianto e quindi, per concludere, non c'è alcun aggravio della situazione esistente, non vengono compromessi elementi storico-culturali e di naturalità esistenti, è garantita la permeabilità dei suoli permeabili preesistenti in quanto non essendoci nessun ampliamento delle aree impermeabili rispetto a quelle già presenti.

### **Punto 3)**

In riferimento a quanto riportato a pag. 27 del S.I.A. si comunica che la tratta di un mero refuso di trascrizione. Infatti l'intera area, come di evince dalla tavola 2 "vincoli del PPTR", non è sottoposta nessun vincolo delle componenti insediative culturali e tanto meno nell'area "UCP Paesaggi rurali". Pertanto quanto riportato a pag. 27 del S.I.A a cui fa riferimento ARPA è da non considerare atteso che detti vincoli non sono presenti;

### **punto 4)**

Si allega studio previsionale del rumore;

### **punto 5)**

Si allega la proposta di monitoraggio ambientale

### **punto 6)**

Si trasmette piano di emergenza interno trasmesso.

**Punto 7)**

Si trasmette la nuova relazione sullo studio d'impatto ambientale comprendente tutti gli aspetti introdotti dal D.Lgs. 116 del 03 settembre 2020, relativamente al quadro di riferimento progettuale e ambientale.

**Punto 8)**

Si trasmette la nuova relazione sullo studio d'impatto ambientale comprendente tutti gli aspetti introdotti dal D.Lgs. 116 del 03 settembre 2020, relativamente al quadro di riferimento progettuale e ambientale, e anche in relazione alla cessazione di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, facendo presente che il centro, in merito alla gestione relativo al servizio di soccorso stradale, trasporto, recupero e stoccaggio di rifiuti e per il centro di demolizione di veicoli fuori uso è certificata con certificazioni del sistema di gestione (ISO 9001:2015 - 14001:2015 - 45001:2018).

**Punto 9)**

Nella nuova relazione sullo studio d'impatto ambientale comprendente tutti gli aspetti introdotti dal D.Lgs. 118 del 03 settembre 2020, relativamente alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e anche in relazione alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, si fa presente che il centro è certificato con certificazioni del sistema di gestione (ISO 9001:2015 - 14001:2015 - 45001:2018).

**Punto 10)**

Nella nuova relazione sullo studio d'impatto ambientale comprendente tutti gli aspetti introdotti dal D.Lgs. 119 del 03 settembre 2020, relativamente ai veicoli fuori uso, e anche in relazione alla cessazione di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, facendo presente che il centro, in merito alla gestione relativo al servizio di soccorso stradale, trasporto, recupero e stoccaggio di rifiuti e per il centro di demolizione di



veicoli fuori uso è certificato con certificazioni del sistema di gestione (ISO 9001:2015 - 14001:2015 - 45001:2018).

#### **Punto 11)**

Nella nuova relazione sullo studio d'impatto ambientale sono stati trattati tutti gli aspetti inerenti alla cessazione di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, per i rifiuti di acciaio, ferro, ghisa, e anche in riferimento a quanto introdotto dal Decreto 188 del 22 settembre 2020 per carta e cartone, facendo presente che il centro, in merito alla gestione relativo al servizio di soccorso stradale, trasporto, recupero e stoccaggio di rifiuti e per il centro di demolizione di veicoli fuori uso è certificata con certificazioni del sistema di gestione (ISO 9001:2015 - 14001:2015 - 45001:2018).

#### **Punto 12)**

In riferimento al R.R. 26/2013, l'impianto in argomento ricade in una delle attività riportate all'art. 8 e quindi ricadente nel campo di applicazione riportato al capo II, e nel caso di specie disciplinante dall'art. 10 (*Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne*).

L'articolo 10 comma 5 così recita:

*5. Qualora il dilavamento di sostanze pericolose dalle superfici scoperte di edifici, installazioni e/o attività di cui all'art. 8 della presente disciplina, in relazione alle attività che in esse si svolgono o agli usi previsti, non si esaurisce con le acque di prima pioggia, bensì si protrae nell'arco di tempo dell'evento meteorico, anche le acque di seconda pioggia sono sottoposte alla stessa disciplina delle acque di prima pioggia.*

*Al fine di contenere il quantitativo di acque da sottoporre a trattamento, nonché limitare il carico inquinante, è consentito il frazionamento delle reti di raccolta e l'adozione di misure atte a prevenire il dilavamento.*

In questo caso, ricorrendo la suddetta condizione, il proponente ha considerato tutte le acque di dilavamento come acque di prima pioggia.

Il comma 2 del predetto Articolo 10 stabilisce:

*2. È facoltà del titolare avviare le acque di cui al comma 1 (ovvero le acque di prima pioggia e di lavaggio) del presente articolo ad un impianto di trattamento gestito da terzi con le modalità proprie dei rifiuti liquidi.*

Per questo motivo trattandosi di acque potenzialmente contaminate e destinati a smaltimento verso altri impianti autorizzati gestiti da terzi risulta l'impossibilità tecnica per il riutilizzo.

### Punto 13)

Si trasmette riscontro alla nota del comune di Brindisi

Francavilla Fontana, li 12.04.2022

Il tecnico

